Paolo Piscitello

Riflessioni sui rapporti tra metodo scientifico ed itinerari didattici nelle discipline privatistiche*

1. L'invito ricevuto a partecipare a questo incontro è stato l'occasione per tornare a ragionare sulla tematica della didattica del diritto ed, in particolare, in merito alle relazioni tra ricerca scientifica ed insegnamento delle discipline privatistiche. Si tratta di riflessioni che, nel mio caso, sono state sino ad ora esposte in conversazioni, talvolta ricorrenti, con colleghi ed amici, ma non sono sfociate in uno scritto, anche breve, dedicato all'argomento. La giornata di oggi costituisce, pertanto, la circostanza per esternare alcune riflessioni svolte negli anni e comunicate solo a "pochi intimi".

Prima di addentrarmi nel tema, vorrei premettere due considerazioni.

La prima riguarda la mia presenza eterogenea a questo tavolo a fianco di illustri colleghi civilisti; presenza che è probabilmente da collegare alla lunga consuetudine con Filippo Nappi iniziata nell'Istituto di diritto privato dell'Università degli Studi di Napoli. Filippo era uno studioso già maturo, era già stato magistrato ed attendeva al suo libro su regole proprietarie e teoria delle immissioni[1] ed io un ragazzino, che cominciava a compiere i primi passi della carriera accademica; già

* Il lavoro riproduce il testo dell'intervento all'incontro su *Gli studi di Filippo Nappi sulla formazione giuridica*, svoltosi presso l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" il 9 novembre 2019; l'occasione che ha dato luogo allo scritto chiarisce le ragioni del suo particolare taglio.

1 F. NAPPI, *Le regole proprietarie e la teoria delle immissioni,* Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 1988.

allora Filippo emergeva per il rigore scientifico e personale ed era prodigo di consigli nei confronti di chi, come me, era alle prime armi. È giusto sottolineare come il suo carattere riservato non gli impedisse di confrontarsi sempre con pacatezza, disponibilità ed attenzione rispondendo in maniera esaustiva ai quesiti dell'interlocutore. Era allievo di Raffaele Cicala, civilista illustre, uomo geniale la cui personalità sembrava *prima facie* stridere un po' con le doti caratteriali di Filippo, ma vi era altro e ben più solido comun denominatore tra Maestro ed allievo: il rigore scientifico.

La seconda considerazione preliminare è un po' impertinente, ma sono sicuro che sarò perdonato. Vorrei avvertire che nella lettura (anzi, nella rilettura) dei testi di Filippo Nappi dedicati alla didattica del diritto privato non ho seguito l'itinerario suggerito dall'Autore. Sono sempre stato restio a seguire percorsi già tracciati convinto della correttezza dell'osservazione di Marcel Proust, secondo cui con il libro si offre ai lettori «*il mezzo di leggere in loro stessi*»[2]. Si tratta di un rilievo che vale anche, se non ancor di più, per le opere dei giuristi, in cui ci si imbatte di frequente in tematiche già approfondite, o almeno sfiorate, in passato; il che implica, a mio avviso, il rifiuto di seguire itinerari predisposti dall'Autore o comunque indicati da terzi.

2. Le suggestioni che emergono dai tre libri di Filippo Nappi dedicati alla didattica del diritto privato[3] sono molteplici, ma l'impulso inarrestabile che porta ogni lettore a legger se stesso ha indotto la mia attenzione a concentrarsi sugli argomenti più vicini al diritto commerciale e tra questi sullo studio in tema di contratto autonomo di garanzia contenuto nel primo di tali volumi.

Il saggio rientra nella tematica della deviazione della prassi delle garanzie dal modello codicistico. Deviazione che, come noto, ha

2 M. PROUST, *Il tempo ritrovato*, trad. it. di G. Caproni, Torino, Einaudi, 1963, p. 385.

3 F. NAPPI, *I ragionamenti applicativi nella didattica del diritto privato*, Torino, Giappichelli, 2011; ID., *Didattica del diritto civile 2.0*, Torino, Giappichelli, 2015; ID., *Esercizi di prudenza giuridica*, Torino, Giappichelli, 2019.

caratterizzato non solo le garanzie personali, ma anche quelle reali ed, in particolare, il pegno in cui il modello del codice civile svolge ormai, nella realtà economica, una funzione residuale rispetto agli schemi impiegati nella vita degli affari ed ha trovato di recente, con notevole ritardo rispetto ad altri ordinamenti, riconoscimento nella disciplina del pegno senza spossessamento[4].

La scelta di proporre agli studenti un lavoro, già pubblicato su un'importante rivista giuridica[5], è particolarmente felice non solo per il rigore e la competenza dell'Autore che, pochi anni prima, aveva scritto una monografia sulle garanzie autonome[6], ma anche perché rappresenta in maniera paradigmatica le relazioni tra metodo d'indagine scientifica, attenzione ai problemi concreti e didattica.

La decisione che offre lo spunto al saggio è la nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in cui si tracciano le differenze tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia[7]. Il caso riguardava la qualificazione e la conseguente disciplina applicabile ad una polizza fideiussoria prestata a garanzia delle obbligazioni di un appaltatore ed a cui la Suprema Corte riconosce la natura di garanzia atipica, poiché il creditore può pretendere dal garante una prestazione diversa da quella cui aveva originariamente diritto a titolo di risarcimento[8].

I limiti del tempo a mia disposizione non mi consentono di entrare in una problematica interessante, quanto complessa e nella quale permangono ancora oggi punti oscuri. Preme, invece, rilevare i tratti

4 In luogo di molti, M. CAMPOBASSO, *Il pegno non possessorio. «Pegno», ma non troppo*, in «Le nuove leggi civ.», XLI (2018), p. 712; E. GABRIELLI, *Pegno "non possessorio" e teoria delle garanzie mobiliari*, in «Riv. dir. comm.», CXV (2017), I, p. 253; P. PISCITELLO, Corruptissima re pubblica plurimae leges: *le garanzie su beni dell'impresa tra evoluzione storica e prospettive future*, in «Riv. dir. comm.», CXVI (2018), II, pp. 226 ss.

5 F. NAPPI, *Un tentativo (non convincente) di "definitivamente chiarire" la differenza tra fideiussione e Garantievertrag* (2010), in *I ragionamenti applicativi*…, cit., pp. 145 ss.

6 F. NAPPI, *La garanzia autonoma. Profili sistematici*, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 1992.

7 Cass., S. U., 18 febbraio 2010, n. 3947, in «Banca, borsa, tit. cred.», LXIII (2010), II, pp. 257 ss.

8 In particolare, nella fattispecie sottoposta all'esame della Suprema Corte era stata eccepita la decadenza dalla garanzia ai sensi dell'art. 1957 c.c., dato che il creditore non aveva proposto tempestivamente la domanda nei confronti del debitore principale, mentre il ricorrente sosteneva che la qualificazione della fattispecie come contratto autonomo di garanzia determinava l'inapplicabilità di tale disciplina.

essenziali dello scritto, che viene riproposto agli studenti, in un'ottica di precisazione dei nessi tra attività scientifica e metodi didattici, cui non sempre viene prestata la dovuta attenzione. Il lavoro non è molto lungo, ma le parole sono pesate e, con molto garbo, non sono risparmiate critiche sia agli autori che si sono occupati della materia, che alla stessa decisione della Suprema Corte.

Sul primo versante, dopo aver ricordato come la tematica dei criteri distintivi tra fideiussione e *Garantievertrag* sia stata introdotta nel dibattito scientifico italiano dagli studi di Giuseppe Portale[9], si rileva, tuttavia, che «raramente la dottrina italiana ha seguito, nello svolgimento del pensiero, *e non solo nella cura degli apparati bibliografici*, l'apertura di indagine transnazionale»[10] del Maestro dell'Università Cattolica. Coerentemente con tale osservazione l'A. non fa inutile sfoggio della conoscenza degli ordinamenti stranieri, ma, piuttosto, impiega l'argomento comparatistico nel quadro della ricostruzione ed, in particolare, della non agevole individuazione dei tratti differenziali tra la fideiussione ed il contratto autonomo di garanzia[11].

Nella medesima prospettiva, viene data contezza della conoscenza della dottrina tedesca, ma con poche citazioni mirate, con un senso di discrezione e della misura che si riscontra sempre più raramente nella produzione dottrinale degli ultimi anni, in cui il ragionamento appare strumentale rispetto all'apparato bibliografico e non, come è corretto, il contrario. La centralità delle argomentazioni giuridiche ed il carattere meramente strumentale delle note e delle citazioni alla comprensione delle stesse rappresenta una tematica spesso non sufficientemente valorizzata, ma di estrema importanza, soprattutto se si considera che la sovrabbondanza di riferimenti bibliografici[12] ed, in genere, dell'apparato

9 Il riferimento è al noto saggio *Fideiussione e* Garantievertrag *nella prassi bancaria* (1978), in *Le garanzie bancarie internazionali*, Milano, Guffrè, 1989, p. 1.

10 Così, F. NAPPI, *Un tentativo (non convincente) di "definitivamente chiarire" la differenza tra fideiussione e Garantievertrag,* in F. NAPPI, *I ragionamenti applicativi…*, cit., p. 145, nota 1 (Corsivo mio).

11 Sulla corretta utilizzazione dell'argomento comparatistico, in luogo di molti, G. B. PORTALE, *Il diritto societario tra diritto comparato e diritto straniero* (2013), in *Impresa e mercato. Studi dedicati a Mario Libertini*, I, *Impresa e società*, Milano, Giuffrè, 2015, pp. 546 ss.

12 E vedi sul punto, F. NAPPI, *Valori formativi dell'insegnamento di Raffaele Cicala*, in

delle note contribuisce sempre più al distacco tra produzione scientifica e realtà pratica[13]. L'operatore del diritto necessita, infatti, di risposte in tempi brevi ai propri interrogativi ed anche quando ha una solida formazione culturale viene, talvolta, scoraggiato dalla mole dei lavori scientifici sovrabbondanti di note, spesso di nessuna utilità.

Di non minore interesse, sono le considerazioni sulla sentenza definita nell'immediato "storica"[14]. Non è privo di significato ricordare come non si esiti a rilevare con pacatezza l'impiego di un'espressione latina non particolarmente appropriata da parte dei giudici della Suprema Corte[15], ma, soprattutto, venga affermato come nella sentenza «il discorso si allontana decisamente dal tema della controversia, fino a disarticolarsi dallo stesso impianto logico della motivazione ed assumere la conformazione di un'autonoma trattazione»[16], precisando come la *ratio* della decisione possa essere colta nel principio della non riconducibilità della polizza fideiussoria al modello tipico della fideiussione in forza del carattere risarcitorio dell'obbligazione del garante, mentre le diffuse e sovrabbondanti considerazioni sul *Garantievertrag* restano del tutto ininfluenti. Di conseguenza, si coglie l'occasione di segnalare al lettore, al di là della problematica *ex professo* esaminata, l'inadeguatezza dell'opera dei giudici, talvolta più concentrati a fare sfoggio di erudizione, che a decidere il caso concreto.

In questa prospettiva, si affronta il tema delle clausole di

Esercizi di prudenza giuridica, cit., p. 167, ove ricorda come Galilei, di fronte ad un avversario, che corroborava le proprie tesi con una gran quantità di dotte citazioni, notava che «il discorso è come il correre e non come il portare, ed un cavallo berbero correrà più di cento frisoni» (vedi, I. CALVINO, *Lezioni americane. Sei proposte per il nuovo millennio*, Torino, Einaudi, 1983, p. 43).

13 Al riguardo, vedi già P. PERLINGIERI, *Produzione scientifica e realtà pratica: una frattura da evitare* (1969), in P. PERLINGIERI, *Tendenze e metodi della civilistica italiana*, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 1979, pp. 9 ss.

14 Così, peraltro nel quadro di un apprezzabile lavoro, G. B. BARILLÀ, *Le Sezioni unite e il Garantievertrag un quarto di secolo dopo: una pronuncia "storica" fa chiarezza sui modelli di garanzie bancarie autonome*, in «Banca, borsa, tit. cred.», LXIII (2010), II, pp. 279-289.

15 Il riferimento è al passaggio in cui la Corte di Cassazione, di fronte alle deroghe della disciplina della fideiussione, afferma la necessità di chiarire «se di semplice deroga si tratti, ovvero di una così rilevante alterazione del "tipo" negoziale fideiussorio tale da provocare un exodus che conduca all'approdo del modello del *Garantievertrag*» [così, Cass., S. U., 18 febbraio 2010, n. 3947, in «Banca, borsa, tit. cred.», LXIII (2010), II, pp. 425 ss.].

16 F. NAPPI, *Un tentativo (non convincente)…*, cit., p. 147.

pagamento a prima richiesta nei contratti di garanzia, chiarendo le conseguenze delle stesse sulla qualificazione della fattispecie. Tale pattuizione, come noto, ha la funzione di evitare che il creditore si assuma il rischio del processo, ma non preclude la possibilità di opporre le eccezioni attinenti al rapporto sottostante, risolvendosi piuttosto nell'applicazione della regola del *solve et repete*, per cui il garante deve immediatamente procedere al pagamento e, solo in un momento successivo, può intraprendere un giudizio volto a verificare la legittimità dell'escussione della garanzia[17]. Di conseguenza, la presenza di una siffatta clausola non è sufficiente per riconoscere l'esistenza di un contratto autonomo di garanzia[18], che richiede l'autonomia della posizione del garante e l'impossibilità di opporre le eccezioni relative all'obbligazione garantita, assicurando al creditore la possibilità di essere pagato *auf jeden Fall*[19].

Sotto il profilo tecnico, il punto centrale del lavoro è la dimostrazione che nel nostro ordinamento la garanzia autonoma è ammissibile solo all'interno di determinati schemi come quello delegatorio. Pertanto, l'indagine sulla possibilità di qualificare una determinata fattispecie come contratto autonomo di garanzia si risolve

17 In questo ordine di idee, di recente, le sintetiche considerazioni di G.B. PORTALE, *Il contratto autonomo di garanzia*, in *Lezioni pisane di diritto commerciale*, a cura di F. Barachini, Pisa, University Press, 2014, p. 38 ss.

18 F. NAPPI, *Un tentativo (non convincente)…*, cit., p. 158, sulle orme di G. B. PORTALE, *Le garanzie bancarie internazionali (Questioni)*, in «Banca, borsa, tit. cred.», XLI (1988), I, pp. 7-8, che già sottolineava come una serie di decisioni hanno stabilito che la presenza di un patto di pagamento a prima richiesta non è essenziale per attribuire natura astratta alla garanzia, sicché tale clausola ha perso il carattere quasi "magico" acquisito in precedenza. Nello stesso senso, tra gli altri, la recente sintesi di A. CETRA, voce *Contratto autonomo di garanzia*, in *Dirittoonline. treccani.it,* 2019, p. 3, ove il rilievo che la clausola di pagamento a prima richiesta può essere inserita anche nella fideiussione; in argomento, vedi altresì, F. MASTROPAOLO, *I contratti autonomi di garanzia*, Torino, Giappichelli, 1995 (1^ ed. 1989), p. 173 ss.

19 In tale direzione, in giurisprudenza, Cass., 17 giugno 2013, n. 15108, in «Foro pad.», LXIX (2013), I, pp. 400 ss., che precisa come, ai fini della qualificazione della fattispecie come contratto autonomo di garanzia, risulti decisiva l'assenza di accessorietà; nella stessa direzione, Trib. Roma, 18 aprile 2019, in *www.pluris-cedam.utetgiuridica.it* (solo massima). Ed invero, assume carattere decisivo la diversa regolamentazione del meccanismo delle rivalse ed, in particolare, la circostanza che nel contratto autonomo di garanzia il garante, anche dopo aver pagato, non può opporre le eccezioni fondate sul rapporto garantito [F. NAPPI, *Un tentativo (non convincente)…*, cit., p. 150].

nel verificare se il regolamento posto in essere dalle parti possa essere ricondotto ad uno di essi. In quest'ottica, viene precisato che nella contrattualistica internazionale i rapporti tra creditore, garante e debitore assumono, almeno nella struttura esteriore, le forme procedimentali della delegazione, rilevando come proprio l'applicazione della disciplina di tale istituto contempli la possibilità del distacco di un'attribuzione dal suo fondamento causale, allorché stabilisce che, in assenza di pattuizione contraria, il delegato non può opporre al delegatario le eccezioni opponibili al delegante (art. 1271, comma 2, c.c.), né quelle relative al rapporto tra delegante e delegatario, se le parti non vi hanno fatto espresso riferimento (art. 1271, comma 3, c.c.)[20].

Al termine del ragionamento, si rileva come sarà compito della giurisprudenza tracciare le linee di confine tra gli istituti della fideiussione e del *Garantievertrag*, ricordando come, nello svolgimento di siffatta attività, sia necessario che le corti evitino di porre l'autorità della decisione al servizio di astratte convinzioni teoriche, ma, piuttosto, riscoprano la *prudentia* che deve essere alla base dell'attività del giudicante[21].

Il tempo a mia disposizione non mi consente di andare oltre nell'analisi di questioni ardue e tecnicamente impegnative, in cui le moderne prassi contrattuali vengono esaminate alla luce dei tradizionali istituti privatistici in una prospettiva che nulla concede a divagazioni estemporanee, ma dimostra la capacità di coniugare l'osservazione della realtà economica con la conoscenza profonda del diritto delle obbligazioni; aspetto anche questo non privo di significato, sotto il profilo didattico, in quanto consente di ribadire la perdurante attualità delle categorie tradizionali del diritto civile in relazione alle nuove forme contrattuali che emergono nella prassi degli affari.

20 F. NAPPI, *Un tentativo (non convincente)…*cit., p. 152.
Sotto altro profilo, viene precisato, sulla scia di Raffaele Cicala, come l'identificazione della natura delegatoria dell'obbligazione del garante, vada fatta con riferimento alle modalità con le quali egli si obbliga nei confronti del creditore (e vedi, R. CICALA, *L'adempimento indiretto del debito altrui*, Napoli, Jovene, 1968, p. 277 ss.).

21 F. NAPPI, *Un tentativo (non convincente)…*, cit., p. 161. E non è privo di significato che proprio la *prudentia* costituisca il filo conduttore del più recente lavoro dell'A. dedicato alla didattica del diritto privato e vedi F. NAPPI, *Esercizi di prudenza giuridica*, cit.

3. Sono queste notazioni che ripropongono la tematica dei rapporti (anzi, a mio avviso, dell'indissolubile nesso) tra attività di ricerca ed insegnamento. Filippo Nappi ha avuto il merito di aver dedicato una crescente attenzione alla didattica, in una prospettiva tesa non solo a rivalutare le conseguenze applicative dei ragionamenti giuridici, ma anche la connessione tra ricerca e metodo di insegnamento, in cui vengono riproposti alcuni lavori scientifici (con un termine oggi in voga, piuttosto inelegante, potrebbe dirsi prodotti della ricerca) all'attenzione degli studenti.

Si tratta di un legame che emergeva, in maniera netta, già negli scritti di Raffaele Cicala. Il riferimento è ovviamente ai *Saggi raccolti per le esercitazioni di diritto privato*[22] che, come noto, rappresentano la sintesi di parte dei risultati di preziose monografie riproposti agli studenti, in una prospettiva che mirava (o almeno così sembrò ad un allora giovane studente) a dischiudere ai discenti le porte del laboratorio dello scienziato. Ed invero, Raffaele Cicala è stato uno dei Maestri che ha coltivato con maggiore efficacia il nesso tra attività scientifica e didattica oggi spesso in ombra, in un'opera in cui vi è stato l'esercizio dei valori tipici dell'alta cultura forense, senza soluzione di continuità tra scienza del diritto e pratica professionale[23].

4. Vorrei concludere con alcune considerazioni sugli itinerari didattici nell'insegnamento delle materie privatistiche.

La prospettiva suggerita da Filippo Nappi rivaluta il metodo casistico, che consente di superare la frequente astrattezza dell'insegnamento delle discipline giuridiche. Al riguardo, va precisato come lo studio dei casi giurisprudenziali rappresenti una risorsa preziosa, ma non possa esaurire l'attività di formazione, che deve necessariamente mirare ad una conoscenza di più vasto respiro. È necessario essere

22 R. CICALA, *Saggi raccolti per le esercitazioni di diritto privato*, Napoli, Arti grafiche Amodio, s.d., ma 1976.

23 Così, F. NAPPI, *Valori formativi dell'insegnamento di Raffaele Cicala, in Esercizi di prudenza giuridica*, cit., p. 179.

consapevoli dei rischi di un'utilizzazione esclusiva di tale metodo già messi in evidenza da Cesare Vivante, allorché ammoniva a non limitare lo studio alla giurisprudenza, notando come «*Chi si accontenta di quella fonte si espone a due guai: risolve questioni già dibattute, in cui l'avvocato ed il giudice trovano la strada già fatta, e non porge dell'istituto che un'esposizione frammentaria e asimmetrica*»[24]. Si tratta, peraltro, di pericoli che non sfuggono a Filippo Nappi, quando propone gli itinerari da percorrere per un rinnovamento della didattica del diritto privato. È interessante sottolineare come venga postulata una formula di didattica innovativa, che non si esaurisce nell'opzione a favore di uno studio esclusivamente casistico, ma, piuttosto, in un addestramento al giudizio applicativo successivo all'analisi dei testi normativi[25]. Si tratta, invero, di una prospettiva in cui viene rivalutata la funzione di stimolo delle capacità di ragionamento dei discenti già messa in luce da Emanuele Gianturco, allorché sottolineava la differenza tra «il professore che insegna a pensare e l'altro che insegna a ricordare soltanto»[26].

Sotto altro profilo, non va trascurato come la necessaria attenzione all'applicazione pratica delle norme debba necessariamente comprendere lo studio dei modelli contrattuali, delle prassi negoziali, di atti costitutivi e statuti che, non meno della giurisprudenza, rappresentano un elemento essenziale per la conoscenza degli istituti giuridici[27], in modo da evitare che il giurista svolga la mera funzione di

24 Così, C. VIVANTE, *Prefazione alla Ia edizione del Trattato di diritto commerciale, riportata in Trattato di diritto commerciale*, vol. I, Milano, Vallardi, 1929 (1^ ed. s.d., ma 1893), p. VII. In argomento, tra i molti, la recente sintesi di R. TETI, *Un diritto per gli imprenditori*, Donzelli, Roma, 2018, pp. 79-80, ove si rileva che nel pensiero di Cesare Vivante l'adesione al metodo concettuale-dommatico non escludeva la costante attenzione alla funzione economica degli istituti.

25 In questi termini, F. NAPPI, *Sul valore formativo dell'esercizio casistico. Invito alla rilettura della "Crestomazia" di Emanuele Gianturco*, in *La Crestomazia di Emanuele Gianturco*, a cura di L. Gatt e I.A. Caggiano, Napoli, Editoriale scientifica, 2020, p. 72. Preme, in proposito, sottolineare come all'A. non sfugga l'importanza della conoscenza dei testi normativi che costituisce, tuttavia, non un punto di arrivo, ma una tappa del percorso formativo che si sviluppa nell'acquisizione della tecnica del giudizio giuridico (in questa direzione, F. NAPPI, *Sul valore formativo*…, cit., p. 89).

26 Così, E. GIANTURCO, *Crestomazia*, Napoli, Stabilimento tipografico Salvati, 1885, p. 18.

27 Vedi ancora, C. VIVANTE, *Prefazione alla Va edizione del Trattato di diritto commerciale,* in *Trattato di diritto commerciale*, vol. I, cit., p. X. Sulla necessità di un'analisi approfondita dei

"contabile degli articoli di un codice"[28].

Infine, un'alta formazione, e qui il discorso vale certamente per il percorso universitario e probabilmente ancor più per quello successivo, non può essere disgiunta dall'attività di ricerca scientifica, ma anzi in questa prospettiva può ritrovare qualificazione. In quest'ottica, riemergono le complesse e ricche relazioni tra la formazione e l'autoformazione che negli scritti di lingua tedesca vengono sintetizzate con il termine *Bildung*[29] nonché il legame, a mio avviso indissolubile, tra attività di ricerca e didattica, che rappresenta un aspetto, se non perfettamente coincidente, comunque contiguo e spesso non sufficientemente valorizzato.

Nella medesima prospettiva, vanno messi in luce i fecondi riflessi che può avere l'adozione di un metodo di indagine comparatistico sull'attività didattica. Se è vero, infatti, che il valore di siffatta analisi nel processo interpretativo delle norme costituisce un dato ineludibile ed ormai acquisito[30], val la pena di ribadire come lo studio degli ordinamenti stranieri nell'attività didattica, anche al di fuori dei corsi dedicati *ex professo* al diritto comparato, possa essere feconda di risultati, consentendo agli studenti di comprendere in maniera più approfondita le ragioni alla base delle scelte del legislatore interno ed i limiti delle stesse.

D'altro canto, non sembra inopportuno rilevare che lo stretto nesso tra attività di ricerca e didattica deve necessariamente riflettersi sulla prima.

Il discorso si scompone in due tematiche tra loro connesse ed ugualmente rilevanti. La prima riguarda la scelta dei temi di ricerca, che devono avere ad oggetto sempre più spesso questioni di rilevante

fatti, quale momento essenziale dello studio del giuscommercialista, vedi le meditate riflessioni di M. LIBERTINI, *Diritto civile e diritto commerciale. Il metodo del diritto commerciale in Italia*, in «Riv. soc.», LVIII (2013), pp. 1-41.

28 La felice espressione è di P. GROSSI, *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico*, Milano, Giuffrè, 2000, p. 52.

29 In questi termini, F. NAPPI, *Esercizi di prudenza giuridica*, cit., p. 152.

30 In luogo di molti, G. B. PORTALE, *Il diritto societario tra diritto comparato e diritto straniero*, cit., p. 326; nonché, di recente, anche per l'analisi del pensiero di Tullio Ascarelli, V. CARIELLO, *Comparazioni e interpretazione*, Torino, Giappichelli, 2020, p. 121 ss.

interesse applicativo, che possono essere proposte all'attenzione dei discenti. La seconda è quella dei generi letterari praticati ed al riguardo torna alla mente l'autorevole rilievo formulato alcuni anni or sono, in cui si auspicava una rinnovata centralità dell'annotazione di sentenze ad opera di studiosi già maturi e non solo da parte di giovani, quale itinerario per colmare il distacco tra produzione scientifica e realtà pratica[31].

L'attività didattica deve essere strettamente connessa con quella di ricerca, con l'obiettivo di consentire ai discenti di penetrare nei ragionamenti, nel metodo di analisi in un'ottica che miri a stimolare le capacità critiche, di ragionamento e di soluzione dei casi concreti. In questa prospettiva, potrebbe risultare proficua la sottoposizione ai discenti di *works in progress*, che avrebbe altresì il pregio di rivalutare l'insegnamento *in presentia* di fronte all'inarrestabile proliferazione di forme di istruzione a distanza, in cui non sempre i moderni strumenti di comunicazione vengono utilizzati in una maniera corretta, volta alla crescita culturale delle giovani generazioni.

31 P. PERLINGIERI, *Produzione scientifica e realtà pratica*..., cit., p. 30.